



Comune di Castiglione dei Pepoli

Città Metropolitana di Bologna

Regolamento per l'Arredo del Centro Storico



Giugno 2018

Adozione:

Approvazione:

Sindaco: **Maurizio Fabbri**

Assessore all'Urbanistica: **Daniela Aureli**

Responsabile Area Territorio e Sviluppo:

Alessandro Aldrovandi

Redatto da::

Arch. Paesaggista **Adele G. Caucci**

Pianificatore Territoriale **Luca Menguzzato**

INDICE

| | |
|---|-----------|
| art. 1 - Spazi pubblici o di uso pubblico..... | 3 |
| art. 2 - Ambito di applicazione | 3 |
| art. 3 - Modalità di occupazione del suolo pubblico e d'uso pubblico | 3 |
| art. 4 - Dehors e arredi | 4 |
| art. 5 - Insegne..... | 8 |
| art. 6 - Altri interventi di arredo | 9 |
| art. 7 – interventi sulle facciate degli edifici..... | 9 |
| art. 8 - Documenti da presentare per l'autorizzazione | 10 |
| art. 9 – Controlli e vigilanza..... | 11 |
| art.10 - Richiamo di altre norme comunali | 11 |
| art. 11 - Norme transitorie | 12 |
| Allegati - | -- |


art. 1 - Spazi pubblici o di uso pubblico

- 1 Con i termini “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata che risultino di fatto vincolate all’uso pubblico generalizzato quali passaggi, vicoli, corti, strade vicinali, ecc.
- 2 Gli interventi da eseguire sugli spazi pubblici dovranno essere realizzati nel rispetto dei criteri di tutela dell’interesse storico eventuale e dei caratteri distintivi del contesto, come disposti dal presente Regolamento

art. 2 - Ambito di applicazione

L’attuale Centro Storico (Zona A), così come indicato nel PRG vigente comprese le aree sottoposte a provvedimenti di tutela con D.S.R. del 30/04/2004 e con D.D.R. del 28/03/2011.

Estratto PRG vigente con perimetrazione (in nero) del Centro Storico di Castiglione dei Pepoli



art. 3 - Modalità di occupazione del suolo pubblico e d’uso pubblico

Il suolo pubblico può essere occupato da attrezzature e funzioni private solo temporaneamente, per un periodo non superiore a nove mesi l’anno, mentre i modi e le forme di occupazione devono essere approvate dagli uffici comunali competenti. Tutte le occupazioni di suolo pubblico sono soggette alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Bologna, ai sensi dell’art. 21, comma 4, nonché dell’art. 106 comma2 bis, del D. Lg.v\o 42/2004 e s.m.i.

L'occupazione del suolo pubblico è subordinata al rilascio di autorizzazione e corresponsione di canone calcolato in funzione delle superfici occupate e del tempo di occupazione.

Chiunque occupi il suolo pubblico deve garantirne la conservazione e restituzione senza danneggiamenti o modifiche non concordate con l'AC.

art. 4 - Dehors e arredi

I dehors sono da considerare strutture precarie, attrezzate con elementi e/o componenti che realizzano, nel loro insieme, un manufatto di tipo temporaneo (massimo nove mesi l'anno), destinate ad un uso limitato nel tempo e volte a soddisfare le esigenze delle attività commerciali, (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili) nell'arco temporale della loro durata, senza creare un incremento della capacità insediativa.

Tutti gli elementi e le strutture componenti i dehors devono essere facilmente smontabili e rimovibili, senza infissioni al suolo nei punti di contatto e/o collegamento a edifici vincolati ai sensi della parte II, titolo I del D.Lg.vo 42/2004.

Al termine del periodo di occupazione temporanea dell'area o nei periodi di chiusura dell'attività che supera i trenta giorni, tutta la struttura deve essere rimossa lasciando gli spazi pubblici completamente liberi e sgombri.

- 1 I titolari di esercizi pubblici: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, possono, previo ottenimento di titolo e pagamento della tassa/canone di occupazione nel caso di suolo pubblico, occupare parte del suolo stesso per collocare i dehors senza pregiudizio per il transito pedonale e veicolare e nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza pubblica, di codice stradale e di barriere architettoniche.
- 2 I dehors autorizzati dovranno essere temporaneamente rimossi qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico.

Fermo restando le indicazioni e le richieste dei Settori competenti, in occasione di rinnovo, ove il dehors sia quello collocato nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione, attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata al successivo punto 7.

Per mantenere il decoro e l'immagine gradevole del centro storico di cui all'art. 2, allo scadere del termine dell'autorizzazione o nei casi di lunghi periodi di inattività, ogni singolo elemento del dehors dovrà essere rimosso dal suolo pubblico e non potrà essere accantonato sui marciapiedi. Il suolo pubblico dovrà essere sgombero da tutto e da qualsiasi elemento che costituisca impedimento all'uso dello stesso suolo. Lo stesso s'intende per il suolo privato ad uso pubblico.

- 3 I dehors non devono interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali ed in particolare modo andranno osservati i seguenti criteri:
 - o in prossimità di incrocio il dehors non dovrà essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;

- non è consentito installare dehors, o parti di esso, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, è consentita l'installazione nelle aree pedonali, purchè non creino ostacolo alla pubblica fruizione;
- l'area del dehors non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
- nell'installazione dei dehors interessanti i marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali non inferiore a mt. 1,20, salvo altre diverse disposizioni assunte dai settori interessati e nel rispetto del Codice della Strada.

A seconda delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:

- dehors di tipo A - allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
- dehors di tipo B - allestimento A con pedane e delimitazioni;
- dehors di tipo C - allestimento A con pedane e delimitazioni e con strutture di copertura.

4 Le tipologie di coperture ammesse sono quelle elencate di seguito:

- **ombrelloni:**
 - di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale o metallo, preferibilmente con supporto centrale, telo di copertura colore chiaro in cotone impermeabilizzato, particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico e ambientale;
- **tende a telo teso o pantalera:**
 - Costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo con sporgenza inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a ml. 2. In strade prive di marciapiede l'oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di m. 1,00. E' sempre necessario rispettare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse e degli archi o volte che dovranno restare a vista. Non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio; è esclusa la installazione di tende su facciate di fabbricati tutelati.
- **gazebo:**
 - a moduli di pianta quadrata con struttura in legno o metallica ripetuti e copertura in tessuto o pannelli rigidi opachi o trasparenti (esclusi policarbonato alveolare o polionda) e con caratteristiche materiche e cromatiche simili a quelle previste nel punto 5. E' consentita la realizzazione di pannelli verticali trasparenti a chiusura perimetrale dei gazebo che mantengano libera la visuale al di sopra di mt 0.90 dal piano calpestio.

I dehors e i gazebo dovranno essere coerenti e simili se posti nella stessa via o stessa piazza, pertanto, al fine di evitare la coesistenza di tipologie diverse e contrastanti nello

stesso ambito unitario, in presenza di almeno un dehors/gazebo autorizzato, le successive installazioni dovranno uniformarsi ai caratteri estetici di quello già autorizzato

5 Tavoli, sedie, fioriere dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche tipologiche e formali:

- i tavoli e le sedie dovranno essere realizzati in materiale quale metallo, legno, ferro battuto o adeguatamente scelto per consistenza e colore in sintonia con i prospetti prospicienti; gli arredi di ogni struttura dovranno essere omogenei, sia per tipologia che materiali e colorazioni;
- l'uso di fioriere è consentito a corredo di ingressi o vetrine di esercizi commerciali o inserite nei dehors, semprechè non sia di impedimento alla circolazione pedonale e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada. Le fioriere dovranno essere in metallo oppure in pietre naturali, con forme lineari e a disegno semplice, e dovranno avere requisiti di asportabilità. Per esigenze specifiche potranno essere proposte soluzioni diverse. Nel caso le fioriere siano parte integrante di altri arredi quali tavoli, sedie o gazebo, dovranno essere coordinate con gli stessi, per tipologie, modelli e colori. Le piante dovranno essere conservate in buono stato di manutenzione, non è consentito l'uso di piante artificiali.
- gli elementi riscaldanti da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere di tipologia simile a quella presente nel dehor tipo 1) allegato, sono comunque esclusi gli elementi poggiati al suolo, e di colore che si intoni con la struttura dei dehors/gazebo stessi, omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale. Sarà inoltre consentito il posizionamento di pannelli paravento delimitanti l'area di occupazione, purché, siano di tipo trasparente e collocati esclusivamente durante la stagione invernale. I pannelli dovranno avere altezza massima di cm. 140 e non potranno essere infissi al suolo. Nel caso di dehors, possono essere valutate chiusure diverse, purché trasparenti e che non costituiscano barriera visiva del contesto urbano e architettonico in cui si collocano.

Per ottenere un sistema omogeneo di arredi nel centro storico, in fase di sperimentazione del presente regolamento (12 mesi dall'approvazione), si prevede il coordinamento con le attività commerciali esistenti al fine di individuare una o più tipologie coerenti di arredi da proporre per l'intero ambito di applicazione.

Qualunque danno o incidente a persone o cose sarà a totale carico dell'intestatario della licenza, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

art. 5 - Insegne

l'installazione di insegne su prospetti di immobili sottoposti a tutela è soggetta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Bologna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lg.vo 42/2004 e s.m.i.

E' da considerarsi insegna di esercizio la scritta in caratteri alfa numerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali coerenti con i caratteri tipologici dell'edificio, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. La stessa non deve essere luminosa, né retroilluminata e senza cassonetto.

Fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, per ogni intervento si farà riferimento alle prescrizioni di seguito indicate:

- Le insegne di esercizio dovranno prioritariamente trovare collocazione entro il “fornice” delle vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della facciata. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di presentare soluzioni diverse dai suddetti criteri che verranno appositamente valutate dalla Commissione per la Qualità architettonica e del Paesaggio.
- Nei casi dettagliatamente connessi a tradizione storica comprovata o a funzionalità non in contrasto con i rapporti estetico-visivi del contesto storico sono ammesse insegne a bandiera che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali ad esempio Uffici Pubblici, PP.TT., Carabinieri, tabaccherie, farmacie, postazioni telefoniche, pronto soccorso; inoltre sono ammesse per alberghi, trattorie e ristoranti, ecc., purché compatibili per forma e materiali proposti alla valenza architettonica dell'edificio e non in contrasto con la visuale prospettica della via, sempre nel rispetto e verifica della fruibilità e sicurezza del percorso (adeguata altezza, sporgenza, distanza, ecc.). Fatta eccezione per la pubblica utilità, le insegne a bandiera non potranno essere di tipo luminoso.
- L'installazione di insegne in mancanza di apposita autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste in assenza di adeguato titolo abilitativo o autorizzatorio di cui dall'art. 52 del vigente regolamento per impianti pubblicitari;
- al fine di non alterare l'equilibrio delle facciate e il ritmo delle aperture degli edifici, è vietato collocare l'insegna a piani diversi dal piano terreno;
- su facciate che hanno unità formale e tipologica, le insegne dovranno essere trattate in modo omogeneo: stesso tipo di materiale, altezza e trattamento dei fori – vetrina;
- le insegne da applicare all'esterno degli edifici devono trovare opportuna sede tra le linee architettoniche dei fabbricati, in modo da non interromperle. Le insegne relative alle vetrine, al fine di non alterare l'equilibrio delle facciate e il ritmo delle aperture esistenti degli edifici, non possono occupare più di un foro vetrina, anche in presenza di esercizi che utilizzano più vetrine. L'insegna pubblicitaria, dovrà essere collocata all'interno del foro – vetrina salvo la manifestata impossibilità ed in tal caso potrà collocarsi al di sopra del foro. Potranno essere valutate soluzioni diverse nel caso non sia possibile rispettare i parametri indicati. Gli elementi di arredo urbano e le insegne in particolare, una volta eliminati, non acquisiscono il diritto nel tempo alla loro sostituzione o rimessa in opera, dovrà quindi essere inoltrata una nuova istanza, nel caso in cui l'intervento sia assentito;
- eventuali vetrofanie o insegne interne alle vetrine che esulano dagli ordinari allestimenti di esposizione dei prodotti in vendita, dovranno essere coordinate con le insegne esterne;
- non sono ammesse insegne o loghi luminosi, all'interno delle vetrine, a messaggio variabile in colori brillanti;

- è ammessa la collocazione di piccole bacheche (max mm 600 x 400 x 50) al lato della vetrina per contenere informazioni necessarie agli utenti anche in caso di chiusura dell'esercizio commerciale (turni farmacia, menù ristoranti) nel numero massimo di 1 per attività, purchè siano coordinati con gli altri dispositivi pubblicitari e caratteri estetici delle vetrine;
- l'autorizzazione all'installazione dell'insegna di esercizio, il cui rilascio è regolamentato dall'art. 45 del vigente regolamento per gli impianti pubblicitari, ha validità per un periodo di tre anni ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che non venga modificata l'insegna e non intervenga disdetta da parte della Civica Amministrazione tre mesi prima della scadenza, per motivi di interesse pubblico o per motivi di decoro ambientale. Per il rinnovo triennale valgono le disposizioni di cui all'art. 48 del vigente regolamento per gli impianti pubblicitari. L'autorizzazione potrà decadere per le motivazioni esposte all'art 50 del medesimo regolamento
- Le presenti norme integrano e sostituiscono, per le parti in contrasto, l'attuale allegato al Regolamento per gli impianti pubblicitari che disciplina le insegne.

art. 6 - Altri interventi di arredo

Gli interventi di cui al punto 1) che segue sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Bologna, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D. Lg.vo 42/2004 e s.m.i.,

- 1 Altri interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori non disciplinati nei precedenti punti, ossia pensiline di fermata autobus, pensiline copricarrelli, arredo verde pubblico con fontanelle, impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione, cabine telefoniche, cassette postali, distributori automatici, sono soggetti ad approvazione di specifico progetto previo ottenimento dell'autorizzazione di cui in premessa.
- 2 Tutte le opere elencate nel presente articolo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada.
- 3 Non è ammessa la collocazione di oggetti pubblicitari bi/tridimensionali o altri oggetti ingombranti (mega coni gelato, bottiglie di bibite, macchinette gioco....) al di fuori dei locali di vendita anche temporaneamente se non espressamente autorizzati.

art. 7 – interventi sulle facciate degli edifici

Gli interventi sulle facciate di edifici sottoposti a tutela sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Bologna, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D. Lg.vo 42/2004 e s.m.i.

Le facciate degli edifici che prospettano sulle vie del Centro Storico contribuiscono in modo determinante a configurare l'assetto estetico dello spazio pubblico, la loro manutenzione, i caratteri tipologici e le finiture vengono pertanto considerate parte integrante degli spazi aperti.

Nella tav.4 – del PRG vigente – Centro storico di Castiglione dei Pepoli sono individuate le categorie di intervento per gli edifici ricadenti all'interno del perimetro del Centro Storico.

Sulla scorta di tale elaborato e della relativa disciplina (art. 24 NTA), degli elaborati¹ di cui alla Deliberazione. G.C. 146 del 08/10/1999, piano di Recupero del Centro Storico approvazione Fase Conoscitiva e Rilievo dello Stato di Fatto, si individuano alcune azioni integrative di quanto già disciplinato e finalizzate al decoro urbano disciplinato del presente Regolamento.

- Gli interventi di **rinnovo e finitura delle facciate** comprendono i rifacimenti dei rivestimenti e degli intonaci, le tinteggiature e i paramenti esterni: tali interventi si differenziano in funzione della categoria attribuita all'edificio di appartenenza nella tav 4 del PRG vigente:
 - Negli edifici di classe A1 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (condotti nel rispetto degli elementi tecnici e morfologici tradizionali se esistenti) delle finiture di facciata con ripristino delle parti ammalorate, pulitura e sostituzione dei rivestimenti ed intonaci da ripristinare nei caratteri e composizione fisico-chimica originali della facciata; le tinteggiature non dovranno mutare i caratteri degli strati storici esistenti della finitura, le colorazioni dovranno riprendere quelle esistenti o circostanti; qualora la finitura superficiale comprenda decorazioni a disegno o similari, esse non dovranno essere modificate e potranno solo essere restaurate.
 - Negli edifici di classe A2 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, comprendenti la sostituzione dei materiali di finitura con altri similari e caratteri tipologici analoghi a quelli esistenti negli edifici di categoria A1 ed in armonia con essi.
 - Negli edifici di classe A3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e cambiamento dei materiali di finitura con altri similari e caratteri tipologici analoghi a quelli esistenti negli edifici di categoria A1 ed in armonia con essi.
 - Interventi su **infissi e cornici** dei vani porta e finestre
 - Negli edifici di classe A1 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (condotti nel rispetto degli elementi tipologici ed estetici tradizionali se esistenti) degli stipiti, architravi, soglie e cornici dei vani porta e finestra, con ripristino delle parti ammalorate, pulitura e sostituzione delle porzioni degradate da ripristinare nei caratteri e materiali originali; gli infissi potranno essere sostituiti ma non dovranno mutare i caratteri cromatici e compositivi del prospetto; ai fini dell'adeguamento energetico si possono
-

utilizzare materiali diversi ma con finitura esterna analoga alle preesistenze. Non sono ammessi infissi e scuri/persiane in alluminio per le aperture al di sopra del piano terra.

- Negli edifici di classe A2 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, comprendenti la sostituzione dei materiali ed elementi di finitura con altri simili e caratteri tipologici analoghi a quelli esistenti negli edifici di categoria A1 ed in armonia con essi.
- Negli edifici di classe A3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e cambiamento dei materiali di finitura con altri simili e caratteri tipologici analoghi a quelli esistenti negli edifici di categoria A1 ed in armonia con essi. Qualora siano effettuati interventi di ristrutturazione sull'edificio, sono ammessi sulle facciate interventi di sostituzione della tipologia di infissi e cornici purchè i nuovi elementi non contrastino con i caratteri decorativi sia dell'edificio che dell'insieme del fronte stradale. Per materiali e finiture vale quanto indicato nel punto precedente.
- Interventi **su balconi, cornicioni e sporgenze** ed altri elementi decorativi dell'edificio.
Sono ammessi gli interventi graduati già indicati per infissi e cornici, in funzione della classificazione dell'edificio di appartenenza. Sono inoltre consentite modifiche nella consistenza e posizione per il ripristino di composizioni storicamente documentate che migliorino l'assetto complessivo della facciata.
- Interventi **complessi** sull'intero edificio.
 - Negli edifici di classe A3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo e cambiamento dei materiali di finitura con altri simili e caratteri tipologici analoghi a quelli esistenti negli edifici di categoria A1 ed in armonia con essi. Qualora siano effettuati interventi di ristrutturazione sull'edificio, sono ammessi sulle facciate interventi di spostamento delle aperture che tendano a ricomporre il prospetto nelle proporzioni e allineamenti con gli edifici circostanti o preesistenti e documentati.

Tutti gli interventi del presente articolo che eccedano la manutenzione ordinaria sono soggette alla valutazione preliminare della Commissione per la Qualità architettonica e del Paesaggio.

art. 8 - Documenti da presentare per l'autorizzazione

La domanda per tutti gli interventi, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- autorizzazione della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Bologna, ai sensi degli artt. 21, 49 e 106 del D.Lgs 42/2004, o richiesta di autorizzazione alla stessa presentata tramite il Settore Sportello Unico Attività Produttive – SUAP con allegato il parere dello Sportello Unico per l'Edilizia relativo *alla completezza e conformità al regolamento, delle richieste avanzate dagli interessati;*
- una o più planimetrie generali in scala adeguata 1:500 o 1:1.000 intese a rappresentare chiaramente la collocazione dell'intervento nel contesto urbano o territoriale nonchè il

rapporto di quest'ultimo con le eventuali preesistenze, naturali e non, sul lotto di pertinenza o comunque sullo spazio occupato; in tale rappresentazione dovrà essere indicata la presenza/assenza di altri arredi/insegne presenti nel raggio di mt 200;

- progetto dell'opera (piante, alzati, sezioni in scala opportuna, modalità di inserimento) con eventuali dettagli e la descrizione dei materiali da impiegare o eventuale piano di distribuzione degli oggetti da collocare sul suolo da occupare;
- documentazione fotografica dello stato di fatto dell'area interessata all'intervento corredata da idonee note che evidenzino i caratteri estetici del luogo ed in particolare delle facciate, simulazione fotografica della realizzazione;
- relazione tecnico illustrativa;

Art. 9 - Controlli, vigilanza, sanzioni

1. Le caratteristiche del dehors non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione rilasciato.
2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento e ai regolamenti indicati nell'art. 10.
3. In caso di accertate situazioni di irregolarità, l'Amministrazione Comunale ordina il ripristino delle condizioni prescritte dalla concessione. Il mancato ripristino comporta la revoca della concessione di suolo pubblico.
4. I provvedimenti revoca, salvi casi di particolare urgenza, sono preceduti da comunicazione di avvio di procedimento, nel rispetto della vigente normativa, che deve prevedere l'assegnazione di un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.

Art. 10 - Richiamo di altre norme comunali

Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di dehors:

- **Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone:** in questo Regolamento sono previste tutte le norme relative al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;

- **Regolamento di Polizia Urbana:** questo Regolamento disciplina l'uso e il mantenimento dello spazio pubblico, la tutela della quiete pubblica, l'igiene e la sicurezza urbana, temi inerenti alla conduzione dei dehors.
- **Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari;**

Art. 11 - Norme transitorie

- 1 Le presenti norme prevalgono su quelle inserite nel Regolamento per la Disciplina degli Impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico approvato con delib CC. N°75 del 29/12/1999 e smi e Norme Tecniche di Attuazione del PRG fino al loro adeguamento. Decorso un anno dall'approvazione, il presente Regolamento verrà unificato con quello degli impianti pubblicitari ed esteso a tutti i centri abitati del territorio comunale (così come individuati nel vigente PRG).

Allegati -

- A. -Esempi di dehors, arredi e insegne.
- B. Decreti di vincolo degli spazi pubblici

ALLEGATO A: TIPOLOGIE DEHOR

Dehor tipo 1)



dehor tipo 2)



TIPOLOGIE PANCHINE – SEDIE / TAVOLI E FIORIERE





